

ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE ROTTAMI FERROSI ED
IMBALLAGGI FERROSI (CER 20.01.40 – 15.01.04) DA CENTRI DI
RACCOLTA E TERRITORIO DEL CEC.40 – 15.01.04) per le operazioni
di recupero, escluso il trasporto, ad operatore economico
acquirente.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott.ssa Simona Testa

Sommario

Capitolo I - Norme generali.....	4
1. Oggetto dell'appalto	4
2. Carattere pubblico del servizio.....	4
3. Descrizione del servizio	5
4. Durata del servizio.....	7
Capitolo II - Obblighi a carico dell'impresa.....	8
5. Garanzia definitiva.....	8
6. Domicilio e Responsabilità	8
7. Norme di relazione	8
8. Osservanza delle leggi e dei regolamenti	8
Capitolo III - Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione consortile.....	9
9. Vigilanza e controlli	9
10. Trasmissione Dei Dati.....	9
11. Garanzie e responsabilità.....	10
12. Penalità	11
13. Esecuzione d'ufficio	12
Capitolo IV Personale	12
14. Personale impiegato nel servizio	13
15. Assenze e sostituzione del personale	13
16. Gestione del turnover	13
17. Infortuni, danni e responsabilità	13
18. Dotazioni.....	13
19. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro	14
Capitolo V - Norme relative al contratto.....	14
20. Forma del contratto e spese contrattuali	14
21. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento.....	15

22.	Subappalto.....	16
23.	Risoluzione del contratto — Sostituzione del consorzio.....	16
24.	Fallimento, successione e cessione dell’impresa.....	17
25.	Recesso.....	18
26.	Divieti.....	19
27.	Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.....	19
28.	Controversie.....	19
29.	Novazione soggettiva.....	19
30.	Inefficacia del contratto.....	19
31.	Varianti.....	19
	Capitolo VI - Norme finali.....	19
32.	Riferimenti normativi.....	19
33.	Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.....	20
34.	Obbligo di riservatezza.....	20
35.	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa.....	20
36.	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”.....	21
37.	Codice di comportamento.....	21
38.	Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione.....	21

Capitolo I- Norme generali

1. Oggetto dell'appalto

Il contratto ha per oggetto il conferimento dei rottami ferrosi ed imballaggi ferrosi provenienti dai centri di raccolta e territorio del CEC (codici C.E.R. 20.01.40 – 15.01.04) mediante alienazione e successivo recupero.

Le prestazioni oggetto del contratto sono propriamente le seguenti:

_ ritiro - accettazione dei Rifiuti C.E.R. 20.01.40 – 15.01.04 provenienti dai centri di raccolta, da cassoni collocati a spot e da raccolta stradale mediante conferimento diretto di compattatori.

_ trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti urbani raccolti presso i centri di raccolta consistente nella loro accettazione e cernita, nel recupero delle frazioni riciclabili e nello smaltimento e/o recupero dei relativi sovralli.

Denominazione		Quantità presunte per la durata dell'appalto
RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI VECCHI DI RACCOLTA ≤ A 2,9 mm, PROVENIENTI ANCHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Piazzole/Isole Ecologiche Comunalì), GIA' ESENTI DA INERTI O ALTRI RIFIUTI NON METALLICI	voce 5 del Listino Metalli ferrosi Camera di Commercio di Milano	3.590,00
Rottami di Lattine Ferrose provenienti dalla Raccolta Differenziata	offerta	1.240,00

2. Carattere pubblico del servizio

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali (art.1 della legge 15 giugno, n° 146) e costituiscono attività di pubblico interesse.

Come tali l'Appaltatore non potrà sospendere, abbandonare ovvero ridurre le prestazioni in appalto ovvero le singole modalità di espletamento dello stesso salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

Pertanto, in caso di fermo impianto programmato o altre condizioni che comportino l'interruzione prolungata dei ritiri in misura superiore a 2 giorni lavorativi, l'Appaltatore dovrà:

- farsi carico di reperire uno o più impianti autorizzati alternativi a quelli indicati in sede di offerta, verso i quali destinare i rifiuti oggetto del presente servizio (previo nulla osta della stazione appaltante);
- adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la regolare esecuzione del servizio nel rispetto dei tempi di intervento previsti;
- il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire efficienza ed efficacia e pertanto l'Appaltatore adotterà le misure idonee al raggiungimento di tali fini.

3. Descrizione del servizio

Il Consorzio provvede, con proprie ditte affidatarie, al conferimento dei rifiuti oggetto del presente appalto, provenienti da 14 Centri di raccolta in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: e Dm 8 aprile 2008, mediante mezzi adeguati, e altresì da cassoni collocati a spot per raccolte particolari nei comuni soprattutto durante il periodo estivo provenienti dalle vallate.

Il trasporto al luogo di conferimento indicato dalla ditta aggiudicataria è a carico del CEC mediante i propri affidatari dei servizi di raccolta per impianti di destinazione iniziale ubicati nel raggio di 60 km dal Comune di Cuneo (via Roma 28).

Qualora l'offerente dichiari la disponibilità ad utilizzare un impianto autorizzato per il conferimento dei rifiuti in oggetto di gara d'appalto posto ad una distanza superiore a 60 Km, calcolati con Via Michelin, itinerario consigliato, rispetto alla sede legale del CEC, sarà onere dell'appaltatore riconoscere al CEC un rimborso spese pari a 0,17 (zerodiciasette) euro * t * km per ogni chilometro ulteriore al 60esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate), per entrambi i codici CER.

In alternativa, qualora l'offerente dichiari la disponibilità ad utilizzare un proprio impianto autorizzato di recupero dei rifiuti oggetto di gara d'appalto posto all'esterno del suddetto raggio, il trasporto alla sede dell'impianto suddetto è effettuato a cura e spese dell'appaltatore della presente procedura. In tal caso la ditta deve essere in possesso dell'Autorizzazione al trasporto per categoria e classe adeguate alla tipologia e quantità di rifiuti da recuperare.

Alcuni Comuni conferiscono tali rifiuti mediante cassone altri direttamente all'impianto mediante compattatori per il codice 150104.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire il ritiro tutto l'anno e a comunicare con almeno 48 di preavviso, eventi che impediscano il conferimento. Durante il periodo di ferie, se protratto per più di 6 giorni lavorativi, dovrà essere garantita la possibilità di conferimento su appuntamento concordato tra le parti.

Il materiale oggetto dell'avviso è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova presso i centri di raccolta o presso le utenze soggette alla raccolta porta a porta degli imballaggi ferrosi contenuti in sacchi semitrasparenti di polietilene.

Si precisa che i centri di raccolta sono soggetti a custodia e controllo da parte dei conferenti del rottame ferroso, mentre gli imballaggi sono soggetti a controlli visivi da parte degli addetti alla raccolta porta a porta.

Presso i centri di raccolta, all'interno del cassone dedicato ai rottami ferrosi potranno trovarsi parti di beni durevoli, quali parti metalliche di lavatrici cannibalizzate ossia prive di parti elettriche ed elettroniche, beni durevoli con elevata ma non esclusiva parte di metallo, quali reti del letto con parti in legno, biciclette, etc.

Sono inclusi pertanto inclusi:

- Bombe e bomboloni se completamente privi di gas e rigorosamente privi di valvola di chiusura;
- Parti esclusivamente metalliche di autoveicoli o motoveicoli;
- Reti metalliche plastificate e non da recinzione o affini;
- Prodotti, manufatti e oggetti metallici smaltati o laccati tipo vasche da bagno;

Sono esclusi:

- Tutti i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di cui allegati 1A e 1B del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i.
- Bombe e bomboloni contenenti gas e comunque ancora dotate di valvole di chiusura;
- Ogni altro contenitore sottopressione e/o contenente sostanze allo stato gassoso o liquido esplosive e/o infiammabili e/o pericolose e/o corrosive
- Gli estintori;
- Autoveicoli o motoveicoli completi, parti di essi non metalliche e/o contenenti sostanze pericolose e/o parti elettriche ed elettroniche;
- Bidoni e latte metallici contenenti vernici, solventi o altre sostanze chimiche anche se vuoti (sono raccolti dal Consorzio tramite un diverso servizio in appalto ad hoc presso i Centri di Raccolta);
- Contenitori in metallo contenenti olii sia i sintetici che anche gli oli vegetali o animali;
- Ogni altro rifiuto metallico contenente sostanze e materiali pericolosi per l'ambiente, per le persone e animali, tipo per esempio i tensioattivi;
- Proiettili e/o residui bellici;

Si sottolinea inoltre che nel flusso dei rottami ferrosi potranno esserci, in maniera saltuaria, resti di casse in zinco e manufatti in ottone provenienti da operazioni di estumulazione effettuate nei cimiteri dei Comuni del CEC.

In nessun caso la presenza dei manufatti elencati al paragrafo precedente – in qualsiasi quantità - potrà essere oggetto di contestazione da parte dell'affidatario o dare diritto a rifiutare il carico.

Si richiede la presa visione dei materiali almeno nei centri di Borgo San Dalmazzo e di Cuneo (Madonna delle Grazie e Madonna dell'Olmo).

Vige la legislazione RENTRI per la gestione dei formulari.

All'atto dell'accettazione del materiale non verrà ammesso nessun calo di nessun genere (acqua, neve, rifiuti).

Il conferimento presso l'impianti dovrà essere garantito ai mezzi conferenti nell'ordine massimo di 30 minuti; non saranno ammessi ritardi superiori a tale periodo.

Gli stessi, inoltre, non potranno ritirare alcun materiale ritenuto non idoneo dall'impianto che dovrà farsi carico, a proprie spese, del corretto smaltimento/recupero di tali rifiuti, rimanendo quindi

totalmente in capo all'Appaltatore il rischio relativo a natura e composizione dei rifiuti raccolti e nulla potrà eccepire in merito alle impurità.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare al CEC, tempestivamente, tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano costituire impedimento al regolare svolgimento dello stesso.

L'affidatario dovrà, inoltre, osservare le seguenti prescrizioni:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui trattasi ai sensi dell'art. 216 del 152/06 per il recupero del rifiuto di cui trattasi dimostrando uno dei seguenti requisiti:

- proprietà o
- comproprietà o
- disponibilità (debitamente provata con contratto di collaborazione) di almeno un impianto atto al recupero a cui sono destinati i rifiuti oggetto del presente CSA.

Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere autorizzati alle operazioni di recupero secondo le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso presso l'impianto di destinazione venisse effettuata la sola operazione di messa in riserva R13, dovrà essere indicato anche il secondo impianto presso il quale verrà svolta la successiva fase di trattamento (ad esempio l'operazione di recupero R4).

Qualora la ditta aggiudicatrice identifichi, per sopravvenute esigenze, la modifica dell'impianto di destinazione tutti i costi di trasporto, se eccedenti il 60° km da Via Roma 28, saranno a sue spese.

Il Consorzio si riserva di introdurre modifiche innovative ai sistemi di raccolta in uso finalizzate principalmente al miglioramento dell'efficienza del servizio, della qualità merceologica del materiale oggetto di raccolta ed al contenimento delle emissioni inquinanti.

L'adozione delle modifiche sarà comunicata alla ditta appaltatrice con preavviso non inferiore a mesi tre, e per eventuali adeguamenti dei corrispettivi si farà riferimento ai prezzi vigenti del settore e saranno definiti tra le parti.

4. Durata del servizio

Il contratto avrà validità di 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima di 6 mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Capitolo II- Obblighi a carico dell'impresa

5. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice e la polizza assicurativa RCT e quest'ultima anche sotto forma di appendice specifica a quella vigente posseduta, prodotte entro 10 gg dalla richiesta e prima della consegna del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

6. Domicilio e Responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la stazione appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Consorzio effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

7. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

8. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, l'Appaltatore avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti tutte le disposizioni di leggi nazionali e comunitarie, di regolamenti comunali, nonché le ordinanze Municipali e le direttive dell'Autorità di bacino e di altri Enti competenti ed in particolare quelle riguardanti l'igiene o che comunque abbiano rapporto con i servizi, oggetto dell'appalto.

Resta comunque inteso che i Sindaci potranno, in circostanze che richiedono eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, emanare ordinanze speciali sul funzionamento del servizio di igiene urbana, con l'obbligo per l'Appaltatore di osservarle.

L'impresa aggiudicataria dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

Capitolo III- Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione consortile

9. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Consorzio la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

10. Trasmissione Dei Dati

L'appaltatore avrà l'obbligo di inviare entro il giorno 5 del mese, all'indirizzo mail info@cec-cuneo.it del CEC, sia la quotazione della camera di commercio sia un resoconto di tutti i ritiri effettuati nel mese precedente; i resoconti dovranno prevedere:

- data movimento
- trasportatore
- targa mezzo

- codice cer
- quantitativo
- destinatario

Vige normativa del Renti.

11. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione consortile relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni e condizioni:

- Responsabilità civile da committenza
- Responsabilità civile da inquinamento accidentale
- Danni a terzi a seguito di incendio
- Danni ad autoveicolo di terzi in sosta ovvero durante le operazioni di scarico.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato.

È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

La polizza dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione consortile copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione consortile è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

12. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il responsabile del Servizio contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Il ritardo da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero rispetto a quanto indicato nel presente capitolato costituisce presupposto per l'applicazione da parte del CEC di una penale.

Dopo n. 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità ovvero a seguito della contestazione di n. 1 (uno) inadempimento di straordinaria gravità, il Consorzio ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, addebitabile alla responsabilità dell'impresa.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte degli utenti, il Consorzio sente informalmente le ragioni del Responsabile preposto dall'impresa e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante fatturazione alla ditta appaltatrice ovvero sul deposito cauzionale.

Il responsabile del Servizio potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

1. In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il contratto cui il presente capitolato è riferito, la Ditta aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 24 ore all'infrazione contestata, sarà passibile di una penale di € 200,00 (Duecento/00).
2. In caso di impossibilità perdurante e non giustificata di conferimento, oltre alla penale di cui al comma precedente verrà conteggiato il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero.

Ogni contestazione sarà prontamente inviata a mezzo mail all'Appaltatore.

Entro 5 giorni dalla contestazione l'appaltatore potrà comunicare le proprie deduzioni al CEC sui fatti specifici contestati. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio insindacabile del CEC, si procederà all'applicazione delle penali come sopra definite.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

13. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Consorzio ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

14. Personale impiegato nel servizio

Sarà cura dell'impresa aggiudicataria presentare i soggetti che saranno concretamente adibiti allo svolgimento del servizio.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

15. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità del servizio alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione consortile si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

16. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Consorzio ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

17. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Consortile da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

18. Dotazioni

Sarà onere e cura dell'impresa appaltatrice mettere a disposizione i mezzi e il personale necessario per l'esecuzione ottimale e completa dei servizi affidati, con automezzi, e relativi allestimenti,

efficienti e mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:

- certificazioni a norma di legge;
- carrozzeria priva di ammaccature o di parti mobili;
- telai e attrezzature revisionati e in perfetto stato di efficienza;
- automezzi a tenuta perfetta per evitare la perdita di liquami e dotati dei presidi ambientali necessari;
- dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche. Resta inteso che il committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei veicoli che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

19. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Capitolo V- Norme relative al contratto

20. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e se presenti, le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

21. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo a favore della stazione appaltante è pari a euro € 616.963,61 per 48 mesi; i costi per la sicurezza sono pari a euro zero//,00.

Denominazione	Quantità presunte per 4 anni	Base d'asta da rialzare	totale euro/t x t. presunte
Voce 5 RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI VECCHI DI RACCOLTA ≤ A 2,9 mm, PROVENIENTI ANCHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Piazzole/Isole Ecologiche Comunali), GIA' ESENTI DA INERTI O ALTRI RIFIUTI NON METALLICI	3.590,00	€ 165,64	€ 594.643,61
	1.240,00	€ 18,00	€ 22.320,00
	a base d'asta al rialzo		€ 616.963,61
	oneri per la sicurezza		€ -
			€ 616.963,61

Il corrispettivo dell'appalto a favore del Consorzio per la cessione del materiale, è stabilito nell'importo pari a quello indicato come aggiuntivo rispetto alla valutazione della media aritmetica delle variazioni dei prezzi minimi e massimi pubblicati nel listino ufficiale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano per i metalli ferrosi, CER 20.01.40.

Per il codice CER 15.01.04. viene utilizzato il valore storico ottenuto da precedenti procedure e da analisi di mercato nel territorio.

Detta offerta si intende al netto di IVA. Il ferro – 200140 e 150104 – è conferito tal quale, come direttamente proveniente dai centri di raccolta o da raccolte stradali mediante compattatore o mediante cassoni, pertanto il corrispettivo include l'eventuale smaltimento della frazione estranea contenuta, fisiologica ad una raccolta proveniente da territori che restituiscono normalmente raccolte differenziate di ottima qualità.

Le quantità sono stimate e non sono vincolanti per la stazione appaltante.

La proposta economica per l'esecuzione del servizio in oggetto, sulla base delle prescrizioni contenute nel capitolato d'appalto, dovrà essere formulata mediante offerta in Euro/tonnellata aggiuntive oltre la media della valutazione come sopra descritta, al netto di IVA.

L'importo minimo che la ditta appaltatrice assicura al CEC, indipendentemente dalle quotazioni di mercato è finora fissato in 80,00 euro a tonnellata per il CER 200140 e 5,00 per il CER

150104

Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, sarà aggiunto per tutto il periodo contrattuale al prezzo unitario medio mensile di riferimento riportati nelle rilevazioni delle quotazioni del mercato sulla base della Camera di Commercio di Milano, la cui somma costituirà il prezzo unitario di acquisto dei rifiuti che sarà riconosciuto da questa impresa al venditore Consorzio Ecologico Cuneese.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 [trenta] giorni

22. Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di alienazione di un bene.

23. Risoluzione del contratto — Sostituzione del consorzio

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dal Codice.

Il Consorzio ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.
- Sospensioni delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Consorzio con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Consorzio il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Consorzio al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili

e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Consorzio è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

24. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dal Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dal Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

25. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

26. Divieti

E' fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria ed agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato.

27. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

Il Consorzio si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

28. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria

29. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

30. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

31. Varianti

Non sono ammesse.

Capitolo VI- Norme finali

32. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

33. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Ecologico Cuneese con sede a Cuneo, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: In base all'art 37 del GDPR, il Consorzio Ecologico Cuneese con Delibera n.9 del 15/5/2018 ha designato il Responsabile della protezione dei dati (RPD), nella persona dell'Avvocato Tassone Lorenzo, C.so Solaro, 4, 12100 Cuneo, telefono 0171 69118, email lorenzo.tassone@t-lex.eu.

34. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

35. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione consortile verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

36. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

37. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

38. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Responsabile del procedimento è la Signora Testa Dott.ssa Simona, responsabile tecnico del Consorzio [Tel. 0171 697062 — e-mail: simona.testa@cec-cuneo.it], mentre il Direttore dell'esecuzione è l'Ing. Eva Cismondi.